



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

2ª AREA IRRADIATA
18 DIC. 2014
Arch. N°

2518

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 34 del 18 DIC. 2014

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Presidenza Consiglio Comunale
- Assessore Turismo
- Archivio AREA 1
- Ufficio Sport

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 939 del 18/12/2014

OGGETTO: Assegnazione contributo in favore del Comitato Organizzatore della gara podistica denominata "Maratona delle Cattedrali di Puglia – 1ª edizione". Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con Decreto Sindacale n.17087 del 2.5.2014

PREMESSO che:

- la Giunta comunale, con deliberazione n°271 del 10.12.2014 ha conferito l'Alto Riconoscimento della Città di Trani alla 1ª edizione della manifestazione denominata "Maratona delle Cattedrali di Puglia", ai sensi dell'art.27 del vigente Regolamento per la concessione di benefici economici approvato con deliberazione consiliare n°55 del 22.12.2009, ai sensi dell'art.12 della Legge n°241/90, disponendo altresì la corresponsione di una sovvenzione in favore della stessa manifestazione;

- la manifestazione di che trattasi ha ottenuto il predetto riconoscimento in quanto gara nazionale iscritta al calendario FIDAL per l'anno 2014;

RICHIAMATA la norma riportata all'art.6, comma 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n°122/2010 che recita "*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuate dall' ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31.12.2009, n°196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni*";

VISTI i pareri formulati, al riguardo, dalle seguenti Sezioni della Corte dei Conti:

- Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con deliberazione n°163/Par/2010;

- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con parere espresso in data 20.12.2010;

- Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con deliberazione n°6 del 15.2.2011;

- Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con deliberazione n°13/2011/Par;

RICHIAMATO, in particolare, il parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che recita "*... la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. ... In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuriscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria*";

RICHIAMATO, altresì, il parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che recita "*... resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti all'attività di valorizzazione del territorio*";

VISTA la deliberazione adottata dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n°379/2013/SRCPIE/Par del 5.11.2013, in merito al dettato dell'art.4, comma 6, del D.L. n°95/2012, convertito nella legge n°135/2012, che dal divieto per le pubbliche amministrazioni di "*acquisire servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile*" esclude "*gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 11.8.1991, n°266, ... le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n°381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.90 della legge 27.12.2002, n°289 ...*"

RITENUTO che il procedimento in corso sia qualificabile quale donazione modale, corrispondente al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118, comma 2, della Costituzione e non quale contratto a prestazioni corrispettive riferibile alla sponsorizzazione;

CONSIDERATO che il Comune di Trani, ai sensi dell'art.9, comma 10, dello Statuto comunale "*Riconosce il fondamentale ruolo sociale educativo e formativo dello sport, promuovendone l'attività dilettantistica ...*";

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente ha organizzato in passato e promuove tuttora iniziative di carattere sportivo finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico ed iniziative sportive idonee a richiamare l'attenzione dei media sulla nostra città;

RILEVATO che la manifestazione rientra tra le attività previste dall'art.5 del già richiamato Regolamento comunale per la concessione di benefici economici;

RITENUTO, per tutti i motivi innanzi citati, legittima l'attribuzione di benefici e vantaggi economici in favore del Comitato Organizzatore della gara podistica nazionale "Puglia Marathon - Maratona delle Cattedrali di Puglia";

ESAMINATA con esito favorevole la documentazione presentata dal Comitato Organizzatore della "Maratona delle Cattedrali di Puglia", in programma il periodo dal 21 dicembre 2014 con partenza da Trani, e con salvezza di acquisire ulteriori documentazioni;

RILEVATO che l'iniziativa di che trattasi possiede i requisiti generali previsti dall'art.15 dal Regolamento comunale;


3. RITENUTO di assegnare al Comitato Promotore della Maratona delle Cattedrali di Puglia il beneficio del contributo comunale per l'importo di €3.000,00, giusta indicazione formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n°271 del 10.12.2014 ;
VISTO l'art. 26 del D.Lgs. n°33 del 14.3.2013 che stabilisce "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati";
VISTO l'art.51 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art.107 del D.gs. n°267/2000;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;

DETERMINA


- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di assegnare, in conformità con la decisione assunta dalla Giunta Comunale con deliberazione n°271 del 10.12.2014, la somma di €3.000,00 in favore del Comitato Organizzatore della maratona delle Cattedrali di Puglia, per l'organizzazione della 1ª edizione della stessa manifestazione sportiva, rientrando tra i settori d'intervento previsti dall'art.5, lettera c), del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici ed in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti da atti adottati da questo Ente e dalla disciplina in materia;
- 3) di dare atto che la predetta attività si considera esercitata in maniera alternativa rispetto alla erogazione di un servizio pubblico da parte del Comune, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità della modalità prescelta di resa del servizio da parte della predetta associazione;
- 4) di imputare la spesa di €3.000,00 al codice 1.06.02.05/521 del bilancio 2014, denominato "Contributi per iniziative sportive";
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale del Comune di Trani, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°33/2013, condizione legale di efficacia del presente provvedimento, ed in ottemperanza all'art.1, commi 15 e 16, della legge n°190/2012;
- 6) di dare atto che la liquidazione del predetto contributo avverrà in conformità delle prescrizioni contenute all'art.22 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici e dopo la pubblicazione prevista al precedente punto 5.

La presente determinazione diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile da parte del settore finanziario; essa viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a fini conoscitivi e viene inviata agli Organi di Governo locali cui la Legge e lo Statuto attribuiscono l'esercizio del potere di controllo.

L'istruttore amministrativo
Pasquale Ferrante



IL DIRIGENTE
avy. Roberta Lorusso




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

Trani, li _____

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

Trani, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

N. 62 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li 16/01/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE